Sommario

Benefici prima casa, i chiarimenti per i soggetti trasferiti all'estero 2
Per evitare l'ultima Lipe 2023, dichiarazione Iva entro febbraio 3
Quesito: Redditi Pf tardivo 5

Benefici prima casa, i chiarimenti per i soggetti trasferiti all'estero

A seguito della recente modifica della disciplina, in linea con la normativa Ue, l'agevolazione è ancorata a un criterio oggettivo e non più al requisito della cittadinanza

Con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dall'articolo 2 del Dl n. 69/2023, in merito alla agevolazione "prima casa" in favore dei soggetti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro (vedi articolo "Iva, Ivafe e imposta di registro, l'Agenzia fa il punto sulle novità").

L'articolo in esame è intervenuto sulla nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella parte in cui prevede che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende la persona trasferitasi all'estero per ragioni di lavoro ovvero, qualora questi sia un cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

L'attuale novella normativa prevede, invece, che ai fini dell'accesso al beneficio «l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…)». L'intervento normativo, in particolare:

- ha eliminato il riferimento alla cittadinanza dell'acquirente emigrato all'estero
- ha modificato le modalità degli acquisti effettuati dal soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, non assume più rilevanza l'ubicazione dell'immobile nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui l'acquirente dipende (ossia, la sede del datore di lavoro), ma viene introdotta una diversa disciplina, la quale prevede:

- che l'acquirente si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro, non necessariamente subordinato. Con la circolare si precisa che il trasferimento verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente di usufruire del beneficio fiscale in esame
- che lo stesso abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. In merito, con la circolare è stato chiarito che il termine "attività" include anche quelle svolte senza remunerazione e che il requisito temporale quinquennale non debba essere necessariamente inteso in senso continuativo.

Con il documento di prassi si ribadisce che, pur dovendo ricorrere le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della nota II-bis citata, non sussiste l'obbligo di trasferimento, entro diciotto mesi, della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile.

Analogamente, in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita infra-quinquennale dell'immobile agevolato, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Il soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro può usufruire dell'agevolazione "prima casa" anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia acquisito per successione o donazione. Con la circolare si rammenta che la disciplina agevolativa introdotta dal Dl n. 69/2023 trova applicazione con riferimento alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell'apertura della successione devono, quindi, sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

Fonte FiscoOggi.it

Per evitare l'ultima Lipe 2023, dichiarazione Iva entro febbraio

Anticipare l'adempimento annuale apre all'esonero dalla presentazione della specifica comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'imposta per i mesi da ottobre a dicembre

Entro il prossimo giovedì, 29 febbraio, i contribuenti Iva che intendono evitare la presentazione della comunicazione (Lipe) relativa alla liquidazione dell'imposta per l'ultimo trimestre 2023 devono trasmettere la dichiarazione Iva annuale, compilando il quadro VP (Liquidazioni periodiche Iva), il quadro che consente di effettuare, in un'unica trasmissione, i due adempimenti.

L'opportunità di presentare, due mesi prima del termine ordinario, la dichiarazione annuale Iva, comprensiva dei dati contabili relativi alla liquidazione dell'imposta, per gli ultimi tre mesi dell'anno precedente, è stata normativamente prevista dal decreto "Crescita" (articolo 12-quater, Dl n. 34/2019), nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. La disposizione, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010, in particolare, ha stabilito che chi opta per tale modalità di comunicazione deve presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Resta comunque invariato il termine per il versamento dell'imposta dovuta in base alla liquidazione periodica.

Liquidazioni e comunicazioni periodiche Iva

In linea di massima (articolo 1, Dpr n. 100/1998), i contribuenti Iva, entro il giorno 16 di ciascun mese, sono tenuti a determinare la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta esigibile nel mese precedente, relativa alle operazioni attive effettuate, e quello dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, intendono esercitare il diritto alla detrazione. In caso di posizione a debito, entro lo stesso termine deve essere versata l'Iva dovuta.

Tuttavia, alcune categorie di contribuenti (articoli 7, del Dpr n. 542/1999, e 74, comma 4, del Dpr n. 633/1972) possono effettuare la liquidazione e versare l'imposta dovuta con periodicità trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio).

Inoltre, i soggetti passivi Iva sono tenuti a presentare il modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA" (Lipe) per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Inoltre, non occorre inviare la Comunicazione in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello va presentato per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre, per il quale c'è tempo fino al 30 settembre. Infine, come anticipato, la comunicazione relativa ai dati del quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tale circostanza, va trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il quadro VP, pertanto, non può essere compilato se la dichiarazione annuale è presentata oltre tale termine.

Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La Lipe nel quadro VP

Come detto, è possibile evitare la trasmissione autonoma del modello Lipe per il periodo ottobre-dicembre 2023, inserendo gli stessi dati nel quadro VP della dichiarazione annuale. Per far ciò, vanno seguite le istruzioni di compilazione dettate per il modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

Le uniche differenze rispetto a tale modello si rintracciano nei campi 4 e 5 del rigo VP1. Nella dichiarazione annuale:

- la casella del campo 4 va barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo (articolo 73, Dpr n. 633/1972)
- il campo 5 va compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno, indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società

incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, eccetera) nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da quest'ultimo.

Inoltre, nel quadro VP, a differenza del modello Lipe, non è presente il rigo VP12 (Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali) riservato ai contribuenti trimestrali per opzione, in quanto lo stesso non deve essere compilato in relazione all'ultimo trimestre dell'anno.

Le istruzioni, infine, ricordano che per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare:

- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio. In tal caso, non va compilato il quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche) o il quadro VV (Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

Fonte FiscoOggi.it

Quesito: Redditi Pf tardivo

Mi sono reso conto solo adesso che avrei dovuto presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022. Mi hanno detto che entro febbraio posso ancora farlo. È così? E quali sanzioni sono previste per l'invio in ritardo?

Chi non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2022 (la data di scadenza era il 30 novembre 2023) ha ancora tempo fino al 28 febbraio 2024 per trasmettere il modello Redditi Persone Fisiche ed evitare che la dichiarazione sia considerata "omessa".
L'articolo 2 del Dpr n. 322/1998 considera valide, infatti, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
La tardività dell'invio comporta il versamento di una sanzione ridotta di 25 euro (un decimo della sanzione minima di 250 euro prevista per l'omissione della dichiarazione). Se dalla dichiarazione dovessero risultare imposte a debito, si potrebbe regolarizzare anche tale violazione (cioè il mancato pagamento alle scadenze previste), versando i tributi dovuti, gli interessi legali (calcolati dal giorno dell'originaria scadenza) e le sanzioni ridotte nella misura indicata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, diversa a seconda del momento in cui si effettua il pagamento.
Fonte FiscoOggi.it